

RIFORMA DELLA
SCUOLA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

STUDENTI COINVOLTI:

1 milione



ATTIVITA' PREVISTE:

400 ore nell'ultimo triennio
dei tecnici e dei professionali
e 200 in quello dei licei



RISORSE DEL GOVERNO:

**100 MILIONI
L'ANNO**



ALTERNANZA DOVE?

In azienda, ma anche in enti
pubblici, musei e si potrà
svolgere anche d'estate e
all'estero

www.istruzione.it

Sarà istituito un Registro nazionale per
enti e imprese
disponibili a svolgere i percorsi

I ragazzi potranno esprimere una
valutazione sull'efficacia
dei percorsi effettuati



Il Miur predisporrà una Carta
dei diritti e dei doveri degli
studenti in alternanza.

L'ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO E' UNA STRATEGIA DIDATTICA

FASI OPERATIVE:



ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Fonte: "ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA" - MIUR

1) Orientamenti europei e quadro normativo nazionale

- Legge 28 marzo 2003, n.53,
- Dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei
- Il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che ha inserito organicamente questa **strategia didattica** nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.

La legge 107/2015 stabilisce un **monte ore obbligatorio** per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione "al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti"

Il potenziamento dell'alternanza scuola lavoro, nel suddetto provvedimento normativo, segue tre direttrici principali:

- 1)- **lo sviluppo dell'orientamento**, rivolto a studenti iscritti all'ultimo anno per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo "Garanzia Giovani". I percorsi di orientamento prevedono anche giornate di formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro.
- 2) - **la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro**, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- 3) - **l'introduzione di misure per la formazione dei docenti**, finalizzate all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici o imprese.

La legge 107/2015, infine, nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, sistematizza l'alternanza scuola lavoro dall'a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:

- a) la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e **almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa;**
- b) La **possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria,**

artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le convenzioni possono essere stipulate inoltre anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- c) la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;
- d) l'emanazione di un regolamento con cui è definita la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro", con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ;
- e) l'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;
- f) lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare l'alternanza scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse finanziano l'organizzazione delle attività di alternanza, l'assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;
- g) l'affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;
- h) la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- i) la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall'a. s. 2015/16, del **Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro**, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali periodi)

2. Finalità dell'alternanza scuola lavoro

All'interno del sistema educativo del nostro paese **l'alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica**

per:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro : Ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio:

La progettazione di un percorso di alternanza presuppone la definizione dei fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell'evoluzione del mondo del lavoro, fondata non solo sulle esperienze dirette, ma anche sull'analisi di una serie di dati e informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola;

Di seguito sono elencati alcuni siti contenenti significative indagini utili per la progettazione dell'attività di alternanza nella vostra classe:

http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2015/excelsior_2015_laureati.pdf

http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2015/excelsior_2015_lavoro_dopo_studi.pdf

<http://www.studenti.it/lavoro/orientamento/orientamento-lavoro-video-professioni-richieste-piu-pagate.php>

<http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/98111/professioni-richieste.html>

http://corriereinnovazione.corriere.it/societa/2015/12-febbraio-2015/web-analyst-sviluppatori-programmatori-professioni-piu-ricercate-italia-230972864672.shtml?refresh_ce-cp

<http://www.concorsilavoro.it/le-figure-piu-difficili-da-trovare/>

<http://www.concorsilavoro.it/category/professioni-piu-richieste>

Successivamente a questa fase di studio e ricerca, la scuola individua le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche. È utile che le scuole costituiscano una rete di collaborazioni in grado di garantire esperienze diversificate, corrispondenti alla varietà delle competenze che gli studenti potranno sviluppare

Le tappe del rapporto scuola-territorio possono essere così sintetizzate:

- analisi del territorio;
- collaborazione tra le diverse realtà, che prelude ad una futura programmazione di un progetto condiviso;
- stipula di accordi per partenariati stabili

4. Forme di accordo scuola, territorio e mondo del lavoro

«I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con la struttura ospitante»

Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che impegnano congiuntamente scuola e mondo del lavoro. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo

studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l'esperienza.

5. Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro

Per facilitare l'individuazione dei partner è prevista la costituzione, presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti, di un apposito **Registro nazionale per l'alternanza;**

Il dirigente scolastico, avvalendosi del registro nazionale, può individuare le imprese e gli enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per i percorsi di alternanza. Le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del suddetto soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza

6. I protocolli d'Intesa

È possibile fare riferimento anche ai Protocolli di Intesa che il MIUR ha sottoscritto e continuerà a sottoscrivere con le varie categorie e associazioni di impresa e con altri organismi rappresentativi di enti pubblici e privati, al fine di sostenere le istituzioni scolastiche nella ricerca delle strutture ospitanti con cui collaborare. L'elenco è disponibile sul sito del MIUR all'indirizzo <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/protocolli-di-intesa>.

Vari istituti, per consentire ai propri studenti di formarsi attraverso esperienze di lavoro organizzate all'interno della stessa istituzione scolastica, hanno costituito **un'impresa scolastica**.

7. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di coordinamento e di co-progettazione:

- **un accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante)** che assicurano il supporto formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;

- **la progettazione dell'intero percorso**, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella struttura ospitante, **condivisa e approvata non solo dai docenti** della scuola e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione **21** dai responsabili della struttura stessa, **ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;**

- la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso individuale di apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento dell'intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell'autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato;
- un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza,

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, dunque, deve considerare sia la dimensione curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

8. Ruolo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o del Comitato Scientifico (CS)

Come previsto dai nuovi ordinamenti, la scuola può innovare la propria struttura organizzativa attraverso l'articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti e la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico negli istituti tecnici e professionali e del Comitato Scientifico nei licei . **La scuola può anche dotarsi di un gruppo dedicato all'alternanza**, come già avviene in molti istituti, cui possono partecipare soggetti esterni, che hanno competenze non presenti nella scuola, necessarie per affrontare l'esperienza di lavoro. Nei licei, il Comitato Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. I CTS/CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo **La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti,**

Data la quantità e la qualità degli obiettivi individuati dalla legge, è possibile per le istituzioni scolastiche personalizzare il Piano per rispondere meglio alle esigenze formative ed educative rilevate. In ogni caso, le attività programmate nel progetto di alternanza scuola lavoro sono esplicitate, oltre che nel Piano dell'Offerta Formativa, anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione. c.

9. Tempi e metodi di progettazione

L'attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Per garantire l'unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa, sia redatto a livello Dipartimentale. L'alternanza non è dunque un'esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculum ma va programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all'estero, in un processo graduale articolato in fasi. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in

momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d'estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali. Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l'inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato. Nell'ambito dell'autonomia negoziale, per lo svolgimento dell'attività legata all'alternanza, ai docenti tutor scolastici potrà essere riconosciuto un compenso nella misura definita dalla contrattazione di istituto, con risorse a carico del Fondo di istituto e/o delle somme assegnate alla scuola per le attività di alternanza. È importante, in particolare, che l'esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all'esperienza che li attende.

L'attività di orientamento va concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale. Nell'ipotesi di scelte che indirizzino lo studente verso percorsi universitari o del sistema terziario non accademico, l'esperienza di alternanza si rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e professionali successive al conseguimento del titolo di studio nel segmento dell'istruzione superiore.

E' opportuno che l'istituzione scolastica o formativa verifichi preliminarmente che la struttura ospitante individuata offra un contesto anche ambientale adatto ad ospitare gli studenti e risponda ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, generale e specifica. IL Miur prevede l'adozione di un Regolamento, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche, contenente la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente, di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.. Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l'attività formativa esterna; si conclude con la valutazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.

È noto che la buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l'informazione, la comunicazione e la documentazione; ciò appare valido anche per i progetti di alternanza. Per attivare i possibili punti di riferimento e garantire il coinvolgimento della potenziale utenza, la maggior parte delle scuole ritiene necessario promuovere attività per la diffusione delle informazioni, la distribuzione di materiale, la realizzazione di attività di orientamento per gli studenti. La comunicazione del progetto all'interno della scuola vede la partecipazione di docenti, studenti e famiglie. Inoltre, in genere, le realtà

10. Progettazione del curriculum integrato dell'alunno La progettazione richiede l'uso di strumenti adeguati, come i repertori dei processi di lavoro e delle competenze, le banche dati di imprese e di altre strutture ospitanti, le schede per le diverse tipologie di imprese (descrizione di processi, ruoli, funzioni ecc.) e la dotazione di un chiaro profilo degli studenti, in modo da coordinare gli interventi in funzione delle loro caratteristiche.

In attesa che sia pienamente operativo il Registro nazionale dell'alternanza scuola lavoro, previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche possono contattare le Camere di commercio per avviare collaborazioni e percorsi congiunti di alternanza scuola lavoro. La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi di formazione in aula a quelli di formazione nelle strutture ospitanti. Tutti i dati utili all'orientamento e

all'accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza, sono presenti nel curriculum dello studente

Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente

. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all'attribuzione del credito scolastico. In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del certificato rilasciato ai sensi del d.P.R. 89 del 2010 per i licei

11. Percorso formativo personalizzato

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l'acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. La personalizzazione dei percorsi riguarda: - studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell'alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità; - studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette "eccellenze"). 25 Legge 107/2015 art.1, comma 37.

. È lasciata alla responsabilità di ogni singola istituzione scolastica la scelta di come individuare gli allievi rispetto alle strutture ospitanti. Fermo restando che l'alternanza coinvolge tutti gli studenti, le scuole possono decidere di selezionare gli abbinamenti (studenti-impresa o ente), all'interno di un'unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. È evidente che la prima opzione è di più facile gestione in quanto richiede l'adesione e il coinvolgimento di un unico Consiglio di Classe con un impatto organizzativo sul sistema scuola più contenuto. In tutti i casi, la realizzazione dei percorsi di alternanza provoca ricadute, sia sul piano progettuale sia su quello organizzativo, di cui la scuola deve tener conto.

12. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 77/2005, "i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni" allo scopo stipulate. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da: - Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ordini professionali; - Musei e altri istituti pubblici e

privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; - Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; - Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con **la modalità dell'impresa formativa simulata**, di cui si tratterà diffusamente al paragrafo 9 della presente Guida operativa. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti. Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica ivi stabilite, come si è detto, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da realizzare all'estero. I periodi di alternanza sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. **I percorsi in alternanza, che, come si è già avuto modo di illustrare, per l'anno scolastico 2015/2016 sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione, dall'anno scolastico 2016/2017 rientrano nell'alveo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, introdotto dall'articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015.** Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

13. Requisiti delle strutture ospitanti

In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di

- a) **capacità strutturali**, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- b) **capacità tecnologiche**, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- c) **capacità organizzative**, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione di cui al paragrafo successivo, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

14. Convenzioni

Nelle convenzioni le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare,

all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

- a. anagrafica della scuola e della struttura ospitante;
- b. natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest'ultima e l'istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;
- c. individuazione degli studenti coinvolti nell'attività di alternanza per numero e tipologia d'indirizzo di studi
- d. durata del singolo percorso formativo nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro, non inferiori a quanto indicato nell'articolo 1, comma 33, della legge 107/2015;
- e. identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali (Consiglio di Classe, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato scientifico, tutor interno scolastico o formativo e tutor esterno, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all'allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione;
- f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- g. eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro;
- h. strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante;
- i. obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- j. modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio;
- k. criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto. La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il patto formativo, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. La scuola, dal canto suo, declina i risultati di apprendimento attesi dall'allievo in esito all'esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell'ambito delle diverse discipline.

Pertanto, i documenti di accompagnamento all'esperienza in situazione di lavoro, per lo più prodotti dalle scuole, i cui modelli in fac-simile sono proposti a titolo esemplificativo in allegato alla presente Guida, sono costituiti da: - patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza

scuola lavoro; - convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante; - valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola lavoro.

La nostra scuola attualmente ha stipulato convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro con:

-Università Federico II –Dipartimento di Biologia

- Casa discografica (Liceo Musicale)

Inoltre il MIBACT ha stilato un protocollo d'intesa con il MIUR per la medesima finalità

15. Funzione tutoriale

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel **docente tutor interno** e nel **tutor formativo esterno** affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l'alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

Il tutor interno, designato dall'istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni: a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe; h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza; b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo. Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze; b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase

conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente; d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività di alternanza, la quale dovrà prevedere un rapporto numerico fra tutor e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di alternanza, oltre che un'accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

16. Impresa formativa simulata

È una delle modalità di realizzazione dell'alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un'azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un'attività di mercato in rete (ecommerce) e fa riferimento ad un'azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all'allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli studenti, con l'impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un'azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). L'insieme delle imprese formative simulate, collegate tra loro da una piattaforma informatica, costituisce la rete telematica delle imprese formative simulate, sostenuta attraverso una Centrale di Simulazione (SimuCenter) nazionale o locale, costituita da un sistema che consente alle aziende virtuali in rete di simulare tutte le azioni legate alle aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale. Il SimuCenter permette, inoltre, alle imprese formative simulate in rete di essere collegate con il mondo virtuale, rappresentato dalle Camere di Commercio, tenutarie del Registro delle Imprese, dall'Agenzia delle Entrate, dalle Banche, dagli Istituti previdenziali e da tutte le altre imprese formative simulate che interagiscono tra loro in concorrenza, ovvero in monopolio o oligopolio, in funzione del grado di maturità o di innovazione del prodotto.

L'impresa formativa simulata in origine ha trovato larga diffusione all'interno degli istituti tecnici e professionali del settore economico ad indirizzo amministrativo-commerciale, più vocati agli studi orientati all'imprenditorialità, alla cultura amministrativa e al controllo di gestione dell'impresa moderna. Numerose sono le esperienze operative realizzate da piattaforme informatiche di fornitori diversi che utilizzano analoghe metodologie di fondo (come, ad esempio, I.F.S. e Simulimpresa). Successivamente, l'esperienza si è estesa anche agli istituti degli altri settori ed indirizzi, nonché ai licei.

Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla scuola: - Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo. - Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l'area socioculturale, l'area organizzativa e l'area operativa, facendo acquisire all'allievo le capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una "personalità lavorativa", pronta per l'inserimento in ambiente lavorativo; - Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. È preferibile far iniziare l'esperienza

agli alunni dalla classe terza, per osservare tutte le fasi di nascita e sviluppo dell'Impresa. A livello operativo, il dirigente scolastico individua per ogni classe coinvolta un referente (tutor interno) che viene formato ad operare e interloquire con la Centrale di Simulazione (SimuCenter), costituita dalla piattaforma informatica di riferimento, gestita da un fornitore di servizi informatici individuato dal Capo d'Istituto, secondo i principi del dlgs. 163/2006

Come si è detto, l'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. L'apprendistato²⁸, invece, si caratterizza per essere "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani

17. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi. L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi.

Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consona al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.

18. Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro

a. Valutazione degli apprendimenti : La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l'intero curriculum, in quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di interazione continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro). L'utilizzo della metodologia dell'alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato. L'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

b. I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le procedure di verifica e i criteri di valutazione. Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle

esperienze di alternanza risultano valutati in diversi modi; esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze³², e successive integrazioni ³³ Le fasi proposte dalle scuole per l'accertamento delle competenze risultano normalmente così declinate: • descrizione delle competenze attese al termine del percorso; • accertamento delle competenze in ingresso; • programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; • verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; • accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

c. La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative In attesa di una compiuta disciplina della materia nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione, gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze sono: - il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; - il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento.

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui all'articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell'ambito dell'esame di Stato

Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell'ammissione all'anno successivo, possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell'anno scolastico in cui si è realizzato il percorso in alternanza. Il processo di certificazione, gli strumenti utilizzati ed i soggetti coinvolti sono richiamati dalla convenzione stipulata dall'istituzione scolastica con l'impresa o altro soggetto del mondo del lavoro e delle professioni interessato. Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'esame di Stato le commissioni predispongono la terza prova scritta secondo le tipologie indicate dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell'ambito delle esperienze condotte in alternanza.

Come è stato detto, in esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del certificato rilasciato

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio Come è stato precedentemente illustrato, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del

Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell'emanazione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

19. Monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

A partire dall'anno scolastico 2006-2007, i percorsi di alternanza sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto tecnico e metodologico dell'INDIRE.

Per lo studente, come già detto in precedenza, è prevista "la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio". L'attività di monitoraggio e valutazione è ulteriormente rafforzata dalla previsione, in capo al dirigente scolastico, della redazione, al termine di ogni anno scolastico, di "un'apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione".

20. Risorse finanziarie

Per l'esercizio finanziario 2015, alle attività di alternanza scuola lavoro sono destinate le seguenti risorse:

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate determina, per l'anno scolastico 2015/2016, la possibilità di ricevere, da parte di ogni istituzione scolastica, varie tipologie di finanziamento per le attività di alternanza, derivanti da:

- **risorse provenienti dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - ex legge 440/97, di cui al D.M. 435/2015, articolo 17, da assegnare alle istituzioni scolastiche per l'importo complessivo, come si è detto, di euro 18,9 milioni di cui euro 1.900.000,00 per i percorsi di istruzione liceale. Si stima che la quota pro-capite spettante ad ogni studente partecipante alle attività di alternanza, a carico del Fondo in esame, possa variare da euro 20,00 a euro 25,00.**

- **fondi di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 107/2015, per la parte riferibile al suddetto anno scolastico (8/12), pari a circa euro 100 milioni, comprensivi della quota destinata all'assistenza tecnica e al monitoraggio;**

In base a tali criteri, si determinerà una quota pro-capite di fondi per allievo in ragione della consistenza numerica degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, per gli istituti tecnici e professionali, e della consistenza numerica degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, ridotta a metà, per i licei. secondo i criteri del D.M. previsto al comma 11, dell'articolo 1 della legge stessa, si stima che la quota pro-capite spettante ad ogni studente partecipante alle attività di alternanza, a carico del Fondo in esame, possa variare da euro 50,00 a euro 60,00 negli istituti tecnici e professionali, riducendosi alla metà nei licei.

- **risorse del Fondo Sociale Europeo, il cui importo potrà essere assegnato su base progettuale, alle istituzioni scolastiche di tutte le regioni. a.**

Pertanto, relativamente alle classi terze, le scuole vedranno assegnate direttamente le risorse, in ragione del numero degli studenti iscritti in dette classi

Per tutte le attività affidate alle istituzioni scolastiche ed educative statali si può provvedere ad una anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivamente assegnato, mentre l'erogazione del saldo sarà successiva al ricevimento della definitiva rendicontazione. Per effetto di tale finanziamento, considerato che nell'a.s. 2015/2016 gli studenti partecipanti alle attività di alternanza saranno la totalità degli alunni iscritti alle terze classi e una parte degli alunni delle quarte e delle quinte classi

.